



MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE E LA PERMANENZA NELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA BCC LA RISCOSSA DI REGALBUTO

Revisione 28 Luglio 2016



segreteria@regalbuto.bcc.it

www.bccregalbuto.it



CAPITOLO 1
PRINCIPI ISPIRATORI

ART. 1
PRINCIPI ISPIRATORI

1. La Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto, nell'esercizio della sua attività, si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.
2. La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. E' altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo ed a rendere effettive forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci.

CAPITOLO 2
AMMISSIONE A SOCIO

ART. 2
AMMISSIONE A SOCIO

1. La Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto, in coerenza con i propri principi ispiratori e degli obiettivi di impresa, delibera l'accoglimento delle domande di ammissione a socio ovvero il rigetto, avuto riguardo all'interesse della Società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, la Società esamina la domanda di ammissione assumendo a riferimento le disposizioni e gli indicatori del presente Regolamento.

ART. 3
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

1. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata, mediante l'utilizzo dell'apposito modulo e dei relativi allegati, a mezzo lettera raccomandata a. r. oppure depositata presso l'Ufficio di Segreteria della Banca o l'Ufficio del Preposto delle Filiali della Banca con rilascio di ricevuta per ricezione.
2. La sottoscrizione della documentazione, di cui al 1° comma del presente articolo, dovrà essere autenticata da Notaio o da uno dei seguenti esponenti della Banca:
 - a) Presidente o Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - b) Direttore o Vice Direttore Generale
 - c) Preposto di Filiale.
3. Il Consiglio di Amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento. In caso di accoglimento provvede immediatamente alla comunicazione all'interessato della delibera di ammissione. Verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notifica, procede all'annotazione della delibera nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.
3. La domanda di ammissione è limitata alla sottoscrizione di una azione. In ogni caso nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.
4. Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita cointestazione.

ART. 4
AMMISSIBILITÀ A SOCIO

- 1.** Possono essere ammesse a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.
- 2.** E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.
- 3.** I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.
- 4.** I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

CAPITOLO 3
LIMITAZIONI ALL'ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO

ART. 5
LIMITAZIONI ALL'ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO

- 1.** L'aspirante socio dovrà possedere i seguenti requisiti:
 - a)** non essere interdetto, inabilitato, fallito;
 - b)** essere in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi della vigente normativa in materia;
 - c)** non avere riportato condanne penali o essere rinviato a giudizio per reati che possono essere lesivi dell'immagine della Società, anche indirettamente o per effetto eventuale;
 - d)** essere cittadino italiano;
 - e)** risiedere ovvero operare con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale della Società
 - f)** essere titolare di uno o più rapporti bancari significativi, radicati presso la Società, da almeno dodici mesi;
 - g)** non essere inadempiente verso la Società;
 - h)** non avere costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni dallo stesso assunte;
 - i)** non svolgere attività in concorrenza con la Società.
- 2.** L'aspirante socio dovrà dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente comma ed inoltre:
 - a)** di avere preso visione dello Statuto sociale e del presente Regolamento e di accettare tutte le norme in essi contenute.
- 3.** Il Consiglio valuta con insindacabile discrezionalità i requisiti di cui al precedente comma 1 lett. c) e i).

ART. 6

MACRO CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE A SOCIO

1. L'esame delle domande di ammissione a socio verte su elementi valutativi accertabili e/o che si possono in prospettiva realizzare. In particolare, sono considerati i seguenti elementi di riferimento:
 - a) interesse della società ad intrattenere il rapporto societario, avuto riguardo alla stima dei servizi bancari utilizzati e/o utilizzabili dall'aspirante socio in relazione all'attività lavorativa svolta, tenuto conto degli indicatori di cui ai successivi artt. 7 e 8;
 - b) palese e consolidato interesse dell'aspirante socio ad intrattenere rapporti bancari con la Società;
 - c) insediamento di punto operativo della Società ovvero interesse della Società al radicamento nel comune limitrofo di residenza dell'aspirante socio;
 - d) compatibilità con i livelli di radicamento sul territorio stabiliti tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alle stimate potenzialità di sviluppo locale della Società opportunamente parcellizzate e ciò con riferimento alla zona di competenza della stessa.
2. Il Consiglio di Amministrazione può derogare ad uno o più degli elementi di riferimento oggettivo prima riportati; la deroga dovrà essere motivata.

ART. 7

INDICATORE DI INTERESSE DELLA SOCIETÀ AL RAPPORTO SOCIETARIO

1. L'interesse della Società ad intrattenere rapporti societari è prioritariamente rivolto ai soggetti economici che sviluppano volumi e/o ricorrono al credito in misura significativa e rilevante. Il ricorso al credito dovrà essere prevalentemente a tempo indeterminato per occorrenze direttamente connesse sia con il finanziamento degli investimenti pluriennali e sia con la gestione dei flussi di cassa.
2. L'ammissione a socio presuppone, di norma, l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale o autonoma. L'interesse della Società è misurato in relazione ai profili produttivi accertati e/o previsti sulla base di una valida stima.
3. L'ammissione a socio presuppone che l'aspirante già intrattenga con la Società rapporti bancari significativi, caratterizzati da precorsi buoni, soddisfacenti e duraturi così dimostrando l'interesse a fruire dei servizi offerti.
4. Il Consiglio di Amministrazione, con motivata deroga, può valutare anche le domande di soggetti che, pur non essendo titolari di rapporti bancari significativi presso la Società, dimostrino l'intendimento di rivolgersi ad essa significativamente e prevalentemente. Parimenti vengono valutate le domande di soggetti che hanno iniziato l'attività lavorativa/produttiva.

ART. 8

INDICATORE DI INTERESSE DEL SOCIO O ASPIRANTE SOCIO NEL RAPPORTO SOCIETARIO INSTAURATO O DA INSTAURARE

1. L'interesse del socio o dell'aspirante socio si manifesta operando in modo significativo con la Società.
2. Ai fini di misurare la significatività della relazione bancaria intrattenuta con la Società vengono individuati i seguenti riferimenti oggettivi:
 - a) l'aspirante socio persona fisica - non esercente attività imprenditoriale o professionale - deve essere titolare di rapporto di conto corrente ove devono risultare canalizzati i proventi da lavoro o, in mancanza, da investimenti e rendite; inoltre, deve intrattenere con la Società posizione debitoria prevalente.
 - b) l'aspirante socio persona fisica - esercente attività imprenditoriale o professionale - o persona giuridica deve essere titolare di rapporto di conto corrente ove devono risultare in transito, in misura prevalente, i volumi della produzione e deve intrattenere con la Società posizione debitoria prevalente.
3. Il socio deve mantenere nel tempo la valenza della relazione come delineata ai precedenti punti a) e b).

ART. 9

INDICATORI DI RADICAMENTO SUL TERRITORIO

- 1.** L'ammissione a socio presuppone che l'aspirante risieda o abbia interesse economico rilevante e produttivo di significativi effetti reddituali nel medesimo luogo ove la Società ha insediato un proprio punto operativo.
- 2.** Il Consiglio di Amministrazione può valutare anche le domande di ammissione dei soggetti che risiedono o hanno interesse economico rilevante e produttivo di effetti reddituali nei comuni limitrofi a quelli di insediamento di punti operativi, stimando l'interesse ad intrattenere rapporti significativi con la Società e l'interesse di questa a radicarsi sul territorio di residenza dell'aspirante socio.

CAPITOLO 4

CESSIONE DELLE AZIONI E SUBENTRO NELLA QUALITÀ DI SOCIO

ART. 10

TRASFERIMENTO E CESSIONE

- 1.** Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
- 2.** La cessione delle azioni tra soci o a non soci, anche per successione, comporta in ogni caso il trasferimento ad un unico soggetto beneficiario di tutte le azioni possedute dal cedente.
- 3.** La cessione di azioni a non soci non è proponibile se comporta il trasferimento da persona giuridica a persona fisica.
- 4.** La domanda di cessione a non soci è esaminata dal Consiglio di Amministrazione assumendo a riferimento gli elementi valutativi stabiliti dagli artt. 7, 8 c. 2, e 9 constatata la possidenza del requisito stabilito dal 1° comma lett. f) dell'art. 5.
- 5.** La domanda di subentro nella titolarità delle azioni per morte del socio al suo erede legittimo è esaminata dal Consiglio di Amministrazione constatata la possidenza del requisito stabilito dal 1° comma lett. f) dell'art. 5 e ritenendola tale anche nel caso di cointestazione dei rapporti bancari con il de cuius. Nel caso il beneficiario non sia titolare di attività lavorativa o di reddito e sia unico erede legittimo ovvero tale per testamento purché legato da rapporto di parentela entro il 2° grado, il Consiglio può valutare l'impedimento e ritenerlo superato con opportuna motivazione.
- 6.** Il trasferimento delle azioni, se sottoscritte a partire dall'esercizio 1997, determina, a favore del cedente, la liquidazione del sovrapprezzo ed a carico del beneficiario il versamento del sovrapprezzo nella misura prevista al momento della conclusione dell'operazione.

CAPITOLO 5

POLITICHE DI ESPANSIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE

ART. 11

POLITICHE DI ESPANSIONE

1. La politica di espansione della Compagine sociale è perseguita dalla Società con riguardo al livello di radicamento sul territorio da conseguire sulla base dello sviluppo locale raggiunto e/o stimato in prospettiva.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, tempo per tempo, le soglie limite, territorialmente parcellizzate, di composizione della compagine sociale, in dipendenza del livello di crescita conseguito dai punti operativi ovvero di quello assunto ad obiettivo.
3. Le soglie limite sono così determinate:
 - soglia minima: quindici soci per comune di insediamento
 - soglia minima sede legale: Regalbuto: 250 soci
 - soglia massima: 2,5 soci per 1mln di euro di impieghi netti verso clientela aggiornati all'esercizio precedente.
4. La soglia massima può essere superata dal Consiglio di Amministrazione per motivate ragioni essenzialmente legate a politiche di sviluppo locale dell'insediamento ovvero per ammissione di soggetti titolari di posizioni rilevanti e caratterizzate da buoni precorsi e da prospettiva di duraturi rapporti. La decisione è motivata e l'azione di sviluppo viene effettuata sulla base di un progetto a termine di ampliamento della compagine locale.
5. L'adeguamento della compagine locale alle soglie minime è curato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un piano di graduale ammissione, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 6,7,8 e 9.

ART. 12

DEROGHE

1. Nel caso di nuovo insediamento di punto operativo, il Consiglio di Amministrazione potrà, in tutto o in parte, derogare ai criteri di valutazione delle domande di ammissione a socio previsti dagli artt. 6, 7, 8 e 9, sino al raggiungimento delle soglie minime previste dall'art. 10.
2. Il Consiglio di Amministrazione può offrire l'ammissione alla Compagine Sociale, in via del tutto eccezionale e per fondate motivazioni, a soggetti residenti nella zona di competenza territoriale, prescindendo dalle limitazioni all'acquisto della qualità di socio queste riferite alla rilevanza e tipo della relazione.

CAPITOLO 6
CONSOLIDAMENTO DELLA RELAZIONE CON IL SOCIO

ART. 13
RELAZIONE DEL SOCIO

1. La relazione intrattenuta con la Società è improntata ad un palese e consolidato interesse del Socio.
2. La Società, periodicamente, verifica la valenza della relazione di ogni socio assumendo a riferimento le previsioni degli artt. 5 e 8 c. 2.
3. Nel caso di manifesto e persistente disinteresse ad intrattenere una operatività prevalente con la Società, è adottato il provvedimento di esclusione previsto dallo Statuto Sociale.
4. Il socio, inoltre, partecipa all'assemblea e favorisce in ogni modo gli interessi sociali, non ostacola gli stessi e non opera per recarne pregiudizio. Il socio che procura con intento pregiudizio agli interessi sociali, in mancanza di positiva ricomposizione a seguito di diffida, può essere escluso dalla compagine sociale.

CAPITOLO 7
VISIBILITÀ DELL'IMMAGINE DELLA SOCIETÀ

ART. 14
SOCI ONORARI

1. Nell'ottica di veicolare l'immagine della Società nel territorio e nella realtà sociale e di realizzare profondi legami con il mondo istituzionale, culturale ed imprenditoriale, è istituito l'Albo dei Soci Onorari della Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto.
2. I Soci onorari partecipano alle attività culturali e ricreative della Società e sono destinatari delle iniziative rivolte ai Soci ordinari anche per quanto attiene l'accesso al credito.
3. I Soci onorari non hanno i diritti ed i doveri previsti dallo Statuto Sociale.
4. L'accesso all'Albo dei Soci Onorari è deliberato, con motivazione, dal Consiglio di Amministrazione e regolamentato con separato atto.
5. Nell'ottica di portare la Società dentro la società civile di riferimento, al fine di sostenere persone afflitte da disagio e nell'intento di contribuire a renderlo più sostenibile, è istituito l'Albo degli "Amici de La Riscossa".
6. L'albo degli "Amici de La Riscossa" è un organismo ispirato dalla Società che intrattiene con essa rapporti di collaborazione sistematica e coordinata volta alla realizzazione di iniziative atte a produrre sollievo alle persone afflitte da disagio.
7. L'iscrizione all'albo degli "Amici de La Riscossa" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società che conferisce ai soggetti responsabili il compito di coordinare le attività istituzionali.
8. L'albo comprende le persone disagiate ed i volontari che insieme operano per il conseguimento degli scopi dell'organismo attraverso iniziative individuate di concerto con la Società
9. La Società assicura il sostegno finanziario per la realizzazione delle iniziative approvate dal Consiglio di Amministrazione.